

**DELIBERAZIONE
n. 66 del 14 novembre 2018**

**Oggetto: Riesame in autotutela della Deliberazione n. 50 del 25 settembre 2018
“Definizione della controversia: XXX /Vodafone Italia xxx”.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

DELIBERAZIONE
n. 66 del 14 novembre 2018

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'"Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Deliberazione n. 50 del 25 settembre 2018, recante: "Definizione della controversia: XXX/Vodafone Italia xxx";

RIESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che nel dispositivo, per mero errore materiale, non sono stati deliberati i pagamenti, a mezzo assegno o bonifico bancario, dell'importo pari ad euro 270,00 per l'attivazione del profilo tariffario non richiesto e della somma di euro 120,00 per la completa interruzione del servizio voce, sebbene nella parte della motivazione sia stato espressamente previsto quanto segue:

DELIBERAZIONE
n. 66 del 14 novembre 2018

- “per la completa interruzione del servizio voce sulle utenze de quibus, l’operatore Vodafone è tenuto alla corresponsione di un indennizzo pari a euro 120,00 (euro 10,00 x n. 6 giorni complessivi di disservizio x 2 utenze)” [pagina 9];
- “l’indennizzo dovuto è pari ad euro 270,00 (euro 1,00 pro die per 270 giorni complessivi di attivazione del profilo tariffario non richiesto)” [pagina 10].

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra esposti, di procedere, in autotutela, alla rettifica della deliberazione n. 50 del 25 settembre 2018, recante: “Definizione della controversia: XXX/Vodafone Italia xxx” inserendo, al punto 1) del dispositivo, dopo le lettere a), b) c) d), quanto sotto riportato:

- e) euro 120,00 a titolo di indennizzo per la completa interruzione del servizio voce;
- f) euro 270,00 a titolo di indennizzo per l’attivazione del profilo tariffario non richiesto;

VISTO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all’Autorità per la partecipazione” quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

VISTO lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 14 novembre 2018;

D E L I B E R A

1) di integrare, in via di autotutela, la parte dispositiva della Deliberazione n. 50 del 25 settembre 2018 recante: “Definizione della controversia: XXX /Vodafone Italia xxx” aggiungendo, al punto 1) del dispositivo, dopo le lettere a), b) c) d), quanto di seguito riportato:

- e) euro 120,00 a titolo di indennizzo per la completa interruzione del servizio voce oltre gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia;
- f) euro 270,00 a titolo di indennizzo per l’attivazione del profilo tariffario non richiesto oltre gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

2) di confermare la Delibera n. 50 del 25 settembre 2018 per quanto non modificato con il presente provvedimento.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



**DELIBERAZIONE
n. 66 del 14 novembre 2018**

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi